

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

#### **Art. 94 Condanna di rappresentanti o curatori**

Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.